

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 novembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2024.

Precisazione dell'estensione territoriale dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerenza, di Albano di Lucania, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmezzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Marsico Nuovo, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in Provincia di Matera. (24A06211). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 novembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». (24A06208). Pag. 2

DECRETO 5 novembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Emilia/dell'Emilia». (24A06209). Pag. 13

DECRETO 5 novembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara». (24A06210). Pag. 49



Ministero dell'interno	
DECRETO 30 ottobre 2024.	
Caratteristiche e modalità di uso delle uniformi ordinaria e da gala del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative appartenente ai ruoli dirigente e direttivo, direttivo speciale e aggiunto, nonché ai ruoli dei dirigenti e direttivi tecnico-professionali ed ai ruoli di rappresentanza. (24A06196)	Pag. 58
Ministero delle imprese e del made in Italy	
DECRETO 11 novembre 2024.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Easy Logica società cooperativa», in Piacenza, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06214)	Pag. 84
DECRETO 13 novembre 2024.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Terra società cooperativa agricola sociale onlus - in liquidazione», in Fermignano e nomina del commissario liquidatore. (24A06254)	Pag. 85
DECRETO 13 novembre 2024.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Vita - società cooperativa sociale», in Modugno e nomina del commissario liquidatore. (24A06255)	Pag. 86
DECRETO 13 novembre 2024.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «San Giorgio Edilizia popolare economica società cooperativa a r.l.», in Brindisi, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06256)	Pag. 87
DECRETO 13 novembre 2024.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale SS. Pietro e Paolo» - Onlus, in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06257)	Pag. 88
DECRETO 13 novembre 2024.	
Liquidazione coatta amministrativa della «Xenia cooperativa sociale», in Salsomaggiore Terme e nomina del commissario liquidatore. (24A06258)	Pag. 89
DECRETO 15 novembre 2024.	
Scioglimento della «Domicilia società cooperativa sociale», in Velletri e nomina del commissario liquidatore. (24A06212)	Pag. 90
DECRETO 15 novembre 2024.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Kappa Uno società cooperativa edilizia a r.l.», in Margherita di Savoia, in scioglimento. (24A06213)	Pag. 91
DECRETO 18 novembre 2024.	
Sostituzione del commissario liquidatore della «Arena Rossa società cooperativa edilizia a r.l.», in Gaeta, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06215)	Pag. 93
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Università Guglielmo Marconi di Roma	
DECRETO RETTORALE 21 novembre 2024.	
Modifica dello statuto. (24A06259)	Pag. 94
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di maraviroc, «Maraviroc Waymade». (24A06217)	Pag. 102
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cholecomb» (24A06218)	Pag. 102
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myrelez» (24A06219)	Pag. 103
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stamicis» (24A06220)	Pag. 104
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teriflunomide Glenmark» (24A06221)	Pag. 104
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Cardioaspirin» e «Aspirinetta». (24A06222)	Pag. 105



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di università non statali legalmente riconosciute;

Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal d.i. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;

Richiamate le modifiche apportate al suddetto statuto;

Richiamato lo statuto vigente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Richiamata la delibera del 17 ottobre 2024 con cui il senato accademico ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;

Richiamata la delibera del 5 novembre 2024 con cui il consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso in via consultiva dal senato accademico, ha approvato in via definitiva le suddette proposte di modifica dello statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'università e della ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Richiamata la nota prot. n. 16057 - del 18 novembre 2024 con cui la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo, rilasciando il proprio nulla osta alla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2024

Il rettore: ABATE

ALLEGATO

ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 1

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GUGLIELMO MARCONI» -
TELEMATICA

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Natura e finalità
- Art. 2 - Modalità e strumenti
- Art. 3 - Rilascio titoli
- Art. 4 - Regolamenti di Ateneo
- Art. 5 - Assicurazione della qualità di Ateneo
- Art. 6 - Il codice etico
- Art. 7 - Accordi e convenzioni

Titolo II - Organi dell'Università

Capo I - Organi centrali

- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - Il consiglio di amministrazione - composizione
- Art. 10 - Il consiglio di amministrazione - competenze
- Art. 11 - Il presidente del consiglio di amministrazione
- Art. 12 - La giunta
- Art. 13 - Il rettore
- Art. 14 - Il senato accademico
- Art. 15 - Il nucleo di valutazione di Ateneo
- Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti
- Art. 17 - Il direttore generale

Capo II - Altri organi

- Art. 18 - Il collegio di disciplina



Titolo III - Strutture dell'Università

- Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca
 Art. 20 - I Dipartimenti
 Art. 21 - Il consiglio di Dipartimento - composizione
 Art. 22 - Il consiglio di Dipartimento - competenze
 Art. 23 - Il direttore del Dipartimento
 Art. 24 - La giunta del Dipartimento
 Art. 25 - La commissione paritetica docenti-studenti
 Art. 26 - I corsi di studio
 Art. 27 - Il consiglio di corso di studio - composizione
 Art. 28 - Il consiglio di corso di studio - competenze
 Art. 29 - Il coordinatore del consiglio di corso di studio
 Art. 30 - I dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i master e i corsi di formazione

Titolo IV - Soggetti

- Art. 31 - Corpo docente e ricercatore
 Art. 32 - Attività istituzionali

Titolo V - Disposizioni finali

- Art. 33 - Liquidazione e devoluzione
 Art. 34 - Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. È istituita l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Teleomatica -, di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto interministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità *blended*. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica privata.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale e partita iva 17824521003, che ne definisce le linee guida strategiche assicurandone il funzionamento, lo sviluppo e, quindi, il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università svolge attività didattiche e sviluppa la ricerca e la terza missione, nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.

Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

- a) il regolamento generale di Ateneo;
- b) il regolamento didattico di Ateneo;
- c) il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilità.

2. I suddetti regolamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere consultivo del senato accademico per le materie di propria competenza relativamente al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo. Gli altri regolamenti di Ateneo, incluso il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilità, sono deliberati direttamente dal consiglio di amministrazione.

3. I regolamenti delle strutture, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti e sono, in ogni caso, trasmessi al consiglio di amministrazione, il quale esercita il controllo di legittimità e di merito con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

4. Tutti i regolamenti sono di regola emanati con decreto del rettore ovvero della Direzione generale o amministrativa per le materie di rispettiva competenza.

5. I regolamenti entrano in vigore contestualmente alla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento stesso, e vengono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

6. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente statuto per la loro adozione.

Art. 5.

Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e tecnico-amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.



Art. 6.

Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

Art. 7.

Accordi e convenzioni

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

ORGANI CENTRALI

Art. 8.

Organi

1. Sono organi centrali dell'Università:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il rettore;
- d) il senato accademico;
- e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;
- f) il collegio dei revisori dei conti;
- g) il direttore generale.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque fino ad un massimo di nove membri di cui:

a) fino a otto componenti nominati dall'ente promotore «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.»;

b) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 10, comma 2, lettera e), del presente statuto.

2. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, che lo presiede e lo coordina.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza, revoca e/o sostituzione di un consigliere, il nuo-

vo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

4. Assiste alla seduta del c.d.a., con funzioni di segretario, il direttore generale o il direttore generale vicario, ovvero altra persona da questi delegata.

5. Il presidente può nominare un vice-presidente, che lo sostituisce nel coordinamento dell'organo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione - competenze

1. Il consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei Dipartimenti, dei singoli corsi di studio nonché l'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti;

d) definire le aree didattico-scientifiche dell'Ateneo, intese come insiemi di settori scientifico-disciplinari culturalmente e scientificamente affini;

e) nominare il rettore, in base alla proposta dell'ente promotore «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.»;

f) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico:

- i. i direttori di Dipartimento e i vice-direttori;
- ii. i coordinatori dei consigli di corso di studio;

g) designare:

- i. i rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo all'interno del senato accademico;
- ii. un rappresentante degli studenti e dei dottorandi all'interno del senato accademico;

h) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto, previo parere consultivo del senato accademico per le modifiche attinenti alle materie di programmazione, coordinamento e indirizzo scientifico e didattico;

i) approvare, a maggioranza dei propri componenti, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere consultivo del senato accademico per la parte di competenza, nonché il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilità; provvedere alle modifiche degli stessi, acquisito sempre il parere consultivo del senato accademico per la parte di competenza, solamente in relazione ai primi due regolamenti;

j) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

k) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

l) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

m) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

n) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

o) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni e contratti post-doc e di ricerca;

p) nominare i membri del nucleo di valutazione di Ateneo e approvare il regolamento di funzionamento;



q) nominare, su proposta del senato accademico, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

r) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

s) approvare il piano strategico triennale, su proposta del presidente, sentiti il rettore e il direttore generale per gli ambiti di rispettiva competenza;

t) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;

u) valutare e deliberare in merito a tutte le proposte di natura accademica e didattica presentate dal rettore, su proposta del senato accademico;

v) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione è altresì validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo di massima rappresentanza dell'Ateneo che:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;

d) definisce le linee strategiche ed operative per la gestione, la crescita e lo sviluppo dell'Ateneo e propone al rettore e al direttore generale le linee guida e i tempi per la stesura delle parti di competenza del piano strategico;

e) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza delle proposte del rettore, su istanza del senato accademico, in materia di didattica, di ricerca scientifica e di terza missione, che verranno valutate e deliberate dal consiglio di amministrazione;

f) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 12.

La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore generale o dal direttore generale vicario, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i direttori dei Dipartimenti allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentiti i consigli di Dipartimento, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni e i contratti post-doc e di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore è nominato tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del presente statuto.

2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico;

f) elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;

h) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato;


i) contribuisce, per le parti di propria competenza, all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico;

j) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

k) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori di ruolo dell'Università, un pro-rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza temporanea e due pro-rettori con deleghe alla didattica, e alla ricerca e/o alla terza missione, scelti anche tra i professori straordinari dell'Ateneo.



5. Il rettore può altresì conferire, oltre alle figure di cui al precedente comma 4, l'incarico ad uno o più professori di ruolo o straordinari, ovvero a ricercatori, di seguire ulteriori e particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

- a) il rettore, che lo convoca e lo presiede;
- b) i direttori dei Dipartimenti;
- c) i rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo;
- d) un rappresentante degli studenti e dottorandi dell'Ateneo.

Le procedure per l'identificazione e la nomina da parte del consiglio di amministrazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) sono specificate all'art. 10, comma 2, lettera g), punto i) e ii).

In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario, se nominato. In caso di mancata nomina, ovvero di assenza o di impedimento anche del pro-rettore vicario, il senato accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, ad eccezione dei Dipartimenti, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) propone, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo nonché di quelli a tempo determinato, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) esprime parere consultivo sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento generale di Ateneo in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;

g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;

h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore;

i) esprime un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei direttori e vice-direttori e dei Dipartimenti e dei coordinatori dei consigli di corsi di studio.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale e/o il direttore generale vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

4. In caso di giustificato impedimento, il direttore di Dipartimento, può delegare a partecipare alle sedute del senato accademico, il proprio vice-direttore, se nominato.

Art. 15.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della *privacy*.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite nel regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilità e adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è assunto con delibera del consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente della «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.» deliberata dal relativo consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale, per la parte di propria competenza, contribuisce all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

4. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale vicario scelto tra soggetti qualificati, che sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza, ovvero lo affianca nell'espletamento delle sue funzioni ricevendo deleghe specifiche per la trattazione di particolari tematiche.

Capo II

ALTRI ORGANI

Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito



parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo il quale la esercita seguendo le procedure e le modalità previste nell'apposito regolamento di Ateneo.

3. Il collegio di disciplina è composto da sette componenti effettivi di cui:

- a) tre professori di prima fascia tra cui il presidente;
- b) due professori di seconda fascia;
- c) due ricercatori;

per ognuno dei suddetti ruoli è inoltre prevista la nomina di un supplente.

4. I tre componenti supplenti, rappresentati da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, sostituiscono i componenti effettivi, ad eccezione del presidente, in caso di loro impedimento o incompatibilità. Il presidente, in caso di impedimento o incompatibilità, viene sostituito dal decano di Ateneo dei professori di prima fascia.

5. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal presidente e da due professori di prima fascia. La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal presidente e da due professori di seconda fascia. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori.

6. Tutti i componenti del collegio di disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.

7. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei.

8. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

9. Le modalità di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio, sono disciplinate in apposito regolamento.

10. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.

11. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

TITOLO III STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

- a) i Dipartimenti;
- b) i corsi di studio.

Art. 20.

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture preposte alla promozione, svolgimento e coordinamento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività di terza missione, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. L'attivazione e la disattivazione di un Dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione. Le modalità di afferenza dei docenti e di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

- a) attività didattica, di studio, di ricerca e di terza missione;
- b) attività di formazione.

4. Il Dipartimento opera conformandosi alle indicazioni dell'AN-VUR, del nucleo di valutazione di Ateneo e del presidio della qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei Dipartimenti:

- a) il consiglio di Dipartimento;
- b) il direttore;
- c) la giunta.

Art. 21.

Il consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal direttore, che lo presiede;
- b) dai professori e ricercatori dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato, inclusi i professori straordinari, operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;
- c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e contrattisti post-doc o di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2;
- d) dalla componente studentesca della commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 25.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti c) e d) del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.


3. Alle adunanze del consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

Art. 22.

Il consiglio di Dipartimento - competenze

1. Il consiglio di Dipartimento:

- a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
- b) approva la politica per la qualità della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;
- c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;
- d) formula delle proposte in ordine all'attivazione di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
- e) sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, predispone richieste motivate di posti di personale docente nelle aree tematiche di pertinenza, tenendo presenti le necessità scientifiche e didattiche di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
- f) delibera sull'utilizzo dei fondi da attribuire al Dipartimento, nei limiti e con le modalità definite nel regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilità nonché nelle ulteriori eventuali e pertinenti fonti regolamentari dell'Ateneo;
- g) programma e organizza annualmente le attività didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, sentiti i consigli di corso di studio interessati, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
- h) formula le proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
- i) formula le proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento;



j) propone le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;

k) approva le modifiche dei regolamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e coerentemente con le indicazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

l) monitora, anche tramite la commissione paritetica docenti-studenti, l'andamento delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualità e attuando eventuali azioni migliorative;

m) promuove iniziative di terza missione volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze tecnico-scientifiche, incluse attività di formazione professionale e di educazione permanente;

n) formula le proposte in ordine alla designazione del direttore e del vice-direttore, da sottoporre al senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;

o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.

Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo, ordinari o associati, afferenti al Dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente solo una volta, con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il direttore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio accademico, ferma restando la possibilità di essere confermato.

3. Il direttore:

a) è il rappresentante *pro tempore* del Dipartimento;

b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;

c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie, inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza utile;

d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore può proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e può essere confermato.

Art. 24.

La giunta del Dipartimento

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta è composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

Art. 25.

La commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla correzione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 26.

I corsi di studio

1. L'Ateneo, anche d'intesa con altre università, istituisce le seguenti tipologie di corsi di studio:

a) corsi di laurea e laurea magistrale;

b) corsi di dottorato;

c) scuole di specializzazione;

d) master di I e II livello;

e) corsi di formazione finalizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

f) corsi brevi e corsi professionalizzanti.

Ciascuno dei corsi delle tipologie a), b) e c) afferisce a un Dipartimento. I corsi di tipologia d) o e) o f) possono afferire a un Dipartimento oppure essere gestiti e organizzati dall'Ateneo. L'afferenza di un corso di studio a un Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione.

2. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti didattici allegati al regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ogni corso di laurea o laurea magistrale è gestito da un consiglio di corso di studio. Con delibera del consiglio di amministrazione, può essere stabilito che un unico consiglio di corso di studio gestisca un insieme di più corsi di laurea o laurea magistrale, affini dal punto di vista didattico-formativo, anche appartenenti a livelli diversi.

4. Per ogni corso di studio viene nominato:

a) un coordinatore;

b) un gruppo di gestione dell'assicurazione della qualità (gruppo AQ).

5. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di corso di studio, inclusa la composizione e le funzioni del gruppo AQ, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere consultivo del senato accademico.

6. Il gruppo AQ deve prevedere sia una rappresentanza docente che una rappresentanza studentesca.

Art. 27.

Il consiglio di corso di studio - composizione

1. Il consiglio di corso di studio è composto:


a) dal coordinatore, che lo presiede;

b) dai professori o ricercatori dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, che svolgono attività didattica in uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;

c) dai docenti a contratto titolari di un incarico d'insegnamento all'interno di almeno uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;

d) dalla componente studentesca del gruppo AQ.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.



3. Alle adunanze del consiglio di corso di studio partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

Art. 28.

Il consiglio di corso di studio - competenze

1. Il consiglio di corso di studio:

a) organizza e coordina le attività formative richieste dai corsi di studio gestiti;

b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti;

c) delibera, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento di studi o altre attività pregresse e di titoli conseguiti;

d) avanza proposte ai Dipartimenti interessati riguardanti la programmazione didattica dei corsi di studio gestiti e la copertura delle relative attività formative;

e) monitora, anche attraverso il gruppo AQ, l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e la funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualità e proponendo eventuali azioni migliorative;

f) formula ai Dipartimenti interessati proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio gestiti;

g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 29.

Il coordinatore del consiglio di corso di studio

1. Il coordinatore del consiglio di corso di studio è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione previo parere consultivo del senato accademico, su proposta del consiglio di corso di studio, fra i professori ordinari, associati e straordinari e i ricercatori facenti parte del consiglio interessato.

2. Il coordinatore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato solo una volta, anche consecutivamente, con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il coordinatore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

3. Il coordinatore:

a) convoca e presiede il consiglio di corso di studio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;

c) sovrintende alle attività dei corsi di studio gestiti dal consiglio e vigila sul regolare svolgimento delle stesse;

d) esercita ogni altra attribuzione mandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 30.

I dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i master e i corsi di formazione

1. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi con le relative modalità di formazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di studio delle tipologie b), c), d) ed e) di cui all'art. 26, comma 1, sono disciplinate in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei relativi regolamenti di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi.

TITOLO IV
SOGGETTI

Art. 31.

Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori ordinari e associati, da professori straordinari e da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali.

Art. 32.

Attività istituzionali

1. I professori e ricercatori dell'Ateneo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca e le attività di terza missione sono compito primario di ogni professore e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun professore e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Liquidazione e devoluzione

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università cessi le sue attività, si procederà alla liquidazione del patrimonio residuo secondo le norme previste dal codice civile.

2. I beni che residueranno, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 31 del codice civile, all'ente promotore «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.»; ove ciò non sia possibile, sarà devoluto ad altro ente da quest'ultimo indicato sentita l'autorità tutoria e salva altra destinazione imposta dalla legge.

3. Nel caso di trasformazione dell'Università dalla sua attuale forma a quella di società di capitali, si applicherà l'art. 2500-octies u.c.c.c., e le azioni o quote saranno assegnate all'ente promotore, «Società di gestione Marconi società benefit a r.l.».

Art. 34.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06259

